



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 10/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 maggio 2010, n. 125

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Mastropietro", ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Solar AS1 S.r.l., con sede legale in Milano Via Arco, 2.

Il giorno 21 maggio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 38/8880 del 08.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,040 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Mastropietro" da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);

la società, il 13/04/2010 ha depositato atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Solar AS1 S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;

con nota prot. n. 11584 del 27.10.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 24 novembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n. 45275 del 23.10.2009 richiama la nota prot. n. 29485 del 29.06.2009 con la quale rilasciava nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, confermando tale nota. Con nota prot. n. 49813 del 17.11.2009 rilascia nulla osta alla realizzazione delle varianti al percorso del cavidotto interrato;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 958 del 29.01.2010, precisa che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali della Direzione rimandando al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 103849 del 15.12.2009, riscontrando gli elaborati trasmessi dalla società Resolar srl contenenti, come richiesto da questo Ufficio, la proposta di modifica del tracciato dell'elettrodotta prima insistente sul percorso tratturale "Foggia-Ordona-Lavello", esprime parere favorevole alla variante apportata, che prevede la delocalizzazione del tracciato su terreni distinti dalla sede tratturale. Resta valido quanto prescritto nel parere già espresso con prot. 8952/341907 del 10/08/2009, in riferimento alle indagini preventive;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 14729 del 02.12.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, prot. n. 50755 del 12.10.2009, esaminata la documentazione tecnica allegata non ha provvedimenti da adottare in merito. Tuttavia,

1. se la società durante la posa in opera del cavidotto, dovesse accertare eventuali interferenze con i

corsi d'acqua, prima di iniziare i lavori, dovrà inoltrare a quest'Ufficio la domanda di autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt. 93, 96, 97, 98 e R.D. n. 120/1933 Art. 120;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7675 del 23.11.2009, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto confermando il parere emesso con prot. AOO154/31.07.2009_4581. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a mt. 20, così come previsto dal D.P.R. 128/1959 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE) / Contenzioso LL.PP., prot. n. 63529 del 24.11.2009, esprime parere favorevole, a condizione che:

1. si chiarisca preliminarmente se la particella 17 di sito dell'impianto sia effettivamente oggetto del "Contratto di locazione del 23.09.2008 tra i proprietari, signori Mastropietro e la società Resolar s.r.l. " di cui alla nota riportata nell'elenco descrittivo Tav. RE11;

2. si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Ascoli Satriano attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente P.U.G. comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di sito dell'impianto fotovoltaico, ove questa non sia stata locata;

3. si integri l'elenco descrittivo degli immobili da espropriare con il titolo e le quote di possesso dei cointestatari;

4. si chiarisca se gli immobili catastalmente individuati al fg. 99 particelle 33 e 321 in ditta Regione Puglia siano o meno da espropriare ed, in caso affermativo, si chiarisca il possesso della proprietà della Regione (demanio o patrimonio) significando che ove trattasi di demanio regionale non può accedersi all'esproprio se non previa sdemanializzazione dell'immobile;

5. si chiarisca l'anno di riferimento del V.A.M.;

6. si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Foggia, con nota prot. n. 9077 del 30.10.2009 e con nota prot. n. 9489 del 14.11.2009, comunica che le aree in cui ricadono le opere del parco fotovoltaico, comprese connessioni ed opere in variante, non sono assoggettabili al vincolo idrogeologico, per cui l'Ente non ha provvedimenti da adottare. Si precisa che restano salvi gli adempimenti relativi al R.R. n°10/2009 in merito alla necessità di taglio di piante di interesse forestale, anche singole, da autorizzarsi mediante presentazione di istanza alla Sezione Provinciale competente territorialmente;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 14119 del 15.02.2010, comunica che il progetto relativo all'impianto fotovoltaico si ritiene conforme alle norme e pertanto non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 3317 del 22.02.2010, rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.. Ad ogni buon conto, rilevato che l'area è ubicata in prossimità di un ATD Tratturo denominato "Tratturo Foggia-Ortona-Lavello", l'impianto dovrà comunque essere realizzato in area esterna all'area annessa al suddetto ATD;

- Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti, prot. n. AOO/078/4941 del 16.11.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento facendo presente che, nel progetto esecutivo, in caso di interferenza con la sede ferroviaria, è necessario applicare quanto previsto dal D.P.R. 753/80;

- Il Comune di Ascoli Satriano con prot. n. 12046 del 19.11.2009, esprime il proprio parere positivo alla

realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte solare da realizzare nel territorio del Comune, alla contrada San Carlo, foglio di mappa n.94 particella 17. Si precisa infine che il parere è espresso facendo salvi gli eventuali diritti di terzi ed è condizionato alla superiore approvazione del competente Settore Regionale. Il Comune di Ascoli Satriano con prot. n. 864 del 26.01.2010 esprime, altresì, parere positivo sotto l'aspetto paesaggistico;

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, prot. n. 6494 del 05.02.2010, comunica che, considerata la potenza, il progetto non rientra nelle procedure di cui alla L.R. n.11/2001. È stato verificato, inoltre, che l'area su cui ricade l'intervento non rientra tra le aree protette di cui alla Legge 394/92, né tra quelle di cui alla Rete Natura 2000, per cui non si ravvedono motivi ostativi di carattere ambientale;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 2393 del 04.03.2010 trasmette parere di compatibilità con le previsioni del PAI approvato, riguardante i lavori relativi alla costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, alla realizzazione della strada a servizio dell'impianto, nonché al posizionamento del cavidotto interrato MT 20kV che convoglia l'energia prodotta dall'impianto alla cabina Enel di smistamento "S.Carlo" come si evince dagli elaborati integrativi pervenuti in data 30/11/2009 e 18/02/2010;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, prot. n. 5878/2010 del 08.02.2010, esaminata la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 40234/2009 del 19.11.2009, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 12154 del 09.10.2009, comunica che dall'esame della documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza non emergono interferenze tra l'impianto in progetto e le opere e gli impianti gestiti dall'Ente;

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa n° 8 di Deliceto (FG), prot. n. 410 del 20.11.2009, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario per l'approvazione del progetto;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 48559 del 01.10.2009 e con nota prot. n. 5959 del 04.02.2010, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti militari;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0016919 del 07.10.2009 e prot. n. 0002791 del 15.02.2010, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Terna S.p.A., prot. n. TEP20090013686 del 26.10.2009, rimanda la competenza relativa alla connessione alla Rete Elettrica alla società Enel Distribuzione;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 87966 del 14.12.2009, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

- l'Enav ha comunicato che le opere non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- l'A.M.C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

Rilevato che:

- la società, a seguito delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, ha trasmesso a tutti gli Enti una nuova soluzione progettuale del tracciato dell'elettrodotto;

- Il Comune di Ascoli Satriano con note prot. n. 12046 del 19.11.2009 e prot. n. 864 del 26.01.2010, ribadisce il proprio parere favorevole all'intervento, accolto dal competente Dipartimento Tecnico e in linea con i loro indirizzi programmatici comunali sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici;

- il legale rappresentante della Società Resolar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;

- la società, il 13/04/2010 ha depositato atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Solar

AS1 S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 4035 del 16/03/2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, denominato "Mastropietro" e ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG);

? stallo MT in Cabina di Smistamento;

? costruzione di linea MT dedicata in cavo interrato AL 185 mm² in uscita dalla Cabina di Smistamento "San Carlo" esistente di ENEL;

? costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna connessa alla linea MT interna all'impianto;

- in data 22 aprile 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Solar AS1 S.r.l. ed il Comune di Ascoli Satriano, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 aprile 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011612 e della Convenzione al repertorio n. 011613;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 125 del 21 maggio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,040 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e denominato "Mastropietro".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solar AS1 S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819350965 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, denominato "Mastropietro" ed ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG);

? stallo MT in Cabina di Smistamento;

? costruzione di linea MT dedicata in cavo interrato AL 185 mm² in uscita dalla Cabina di Smistamento "San Carlo" esistente di ENEL;

? costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna connessa alla linea MT interna all'impianto.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Solar AS1 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla

conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, nonché la disponibilità delle aree ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ascoli Satriano (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
